

R.G.C. n. 180 / 2025 V.G.

**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE**

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

Dott.ssa Gabriella Ratti	Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese	Consigliere
Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere	Consigliere Rel.

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 23 settembre 2025, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento in sede di reclamo iscritto al n. di R.G.C., Volontaria Giurisdizione, sopra indicato e promosso da:

(C.F. e P.IVA

Via Circonvallazione n. 134, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e

-

- C.F. personale

speciale allegata telematicamente al reclamo (all. A), il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le comunicazioni di Cancelleria al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata

RECLAMANTE

con l'intervento di

(partita iva n.) con sede in Genova Lungotorrente

Secca 3 A in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione sig. CP_2

(pec come da mandato in calce all'atto di intervento depositato in data 5 dicembre 2024, con domicilio eletto presso lo stesso in Genova, Via Assarotti 20 int. 9, fax n. 010/870290.

Oggetto: reclamo contro il decreto del 17 aprile 2025 del Tribunale di Torino, emesso nel Procedimento Unitario n. 571-2/2024 Trib., con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di proposta ai sensi dell'art. 25 *sexies* CCII da

La proposta di concordato semplificato

La proposta di _____ impresa attiva nel settore della grande distribuzione, si fonda sul realizzo di un attivo concordatario di € 5.683.151,20, derivante in massima parte dalla vendita del compendio aziendale a _____ (offerta irrevocabile di € 5.050.000,00, assunta come base d'asta in una procedura competitiva).

_____ prevede, in particolare, una ripartizione dell'attivo basata sull'applicazione della regola della priorità assoluta (APR) fino alla concorrenza del presumibile valore di liquidazione giudiziale (stimato a € 2.575.562,22) nonché sull'applicazione della regola della priorità relativa (RPR) sull'importo dell'attivo concordatario eccedente tale valore ("surplus"). L'eccedenza (o surplus) è qualificata da LI.GE.A. come "finanza esterna".

_____ sostiene, cioè, che l'incremento di prezzo offerto da _____ (il "surplus") non derivi dal valore intrinseco dell'azienda (che è in perdita, con un "badwill"), ma costituisca un valore che _____ creerà grazie alle proprie risorse esterne, come la propria insegna, il *business model* e la rete di fornitori.

LI.GE.A. ritiene quindi che il surplus, in virtù della sua natura di "finanza esterna", potrebbe essere liberamente distribuito (attraverso la RPR) per assicurare quella "utilità a ciascun creditore" richiesta dalla legge (art. 25 *sexies*, comma 5, CCII)

Più precisamente, la proposta di _____ prevede la suddivisione dei creditori in varie classi, con pagamenti integrali per le prime quattro classi (inclusi i crediti prededucibili, il credito ipotecario di primo grado e specifici crediti privilegiati *ex art. 2751 bis c.c.*). A partire dalla quinta classe, il piano prevede il pagamento parziale dei crediti, con percentuali decrescenti in base al grado di privilegio (dal 15% all'8%). I creditori chirografari, infine, sarebbero invece soddisfatti per il 2,5%.

Il decreto reclamato

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato semplificato osservando che il progetto proposto implicherebbe l'applicazione della regola della priorità relativa per il soddisfacimento dei creditori, regola prevista dall'art. 84, comma 6, CCII. Il Tribunale ha sottolineato che tale norma è eccezionale e come tale applicabile unicamente al concordato preventivo in continuità (in relazione al quale è stata espressamente prevista dal Legislatore) e non, invece, al concordato semplificato, non essendo richiamata dall'art. 25 *sexies* CCII, il quale disciplina, appunto, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, per cui vige il principio generale della priorità assoluta, che impone la soddisfazione integrale dei creditori privilegiati come presupposto per poter soddisfare quelli di grado inferiore.

Il Tribunale ha anche rigettato la tesi di _____ secondo cui il surplus (cioè la differenza tra l'attivo concordatario e il valore presumibile di liquidazione) sarebbe qualificabile come "finanza esterna" liberamente distribuibile. Il Tribunale ha infatti osservato che il prezzo offerto da _____ per l'acquisto dell'azienda, pur se eccedente il (presumibile) valore di liquidazione, si confonderebbe con il patrimonio del debitore che, in quanto tale, non può essere sottratto al soddisfacimento dei creditori secondo l'ordine di graduazione (artt. 2740 e 2741 c.c.). Sicché il surplus non è concetto sovrapponibile a quello di finanza esterna.

A conferma degli argomenti illustrati, il Tribunale ha chiosato che, se la tesi di sulla natura di “finanza esterna” del surplus fosse vera, il prezzo assunto nel suo piano come base d’asta nella procedura competitiva di vendita dell’azienda (base d’asta fissata, come accennato, in misura pari all’offerta irrevocabile di di € 5.050.000,00) sarebbe di molto superiore al valore di mercato dell’azienda. L’eccessività della base d’asta avrebbe l’effetto di inibire la partecipazione all’asta di terzi interessati all’acquisto a valori di mercato.

Gli argomenti del reclamo

ha proposto reclamo (*ex art. 25, comma 7, CCII*), chiedendo la riforma integrale del decreto del Tribunale e la dichiarazione di ammissibilità del concordato semplificato.

sostiene che, nonostante l’*intestazione dell’art. 25 sexies CCII (“Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio”)*, il concordato semplificato non possa essere identificato *tout court* come uno strumento liquidatorio. Ed infatti, attraverso il CS si può realizzare non solo la disgregazione aziendale (liquidazione dei beni), ma anche il trasferimento a terzi di unità produttive (azienda o rami d’azienda) in continuità. La proposta di che prevede la cessione dell’intero complesso aziendale a costituisce un “esempio di scuola della c.d. continuità indiretta”. Da tale natura del concordato si dovrebbe inferire l’applicabilità della *Relative Priority Rule* (RPR) prevista dall’*art. 84, comma 6, CCII* per il concordato preventivo in continuità.

nega, inoltre, di avere impropriamente sovrapposto i concetti di “surplus concordatario” e di “finanza esterna”, ribadendo che l’azienda non ha un valore positivo di continuità (anzi, matura perdite/badwill). Pertanto, la somma in aumento rispetto al presumibile valore di liquidazione offerto da costituisce un valore che

potrà recuperare in futuro, spendendo la propria insegna e applicando il proprio *business model* (elementi di radicale discontinuità e risorse esterne), e non deriva dai fattori produttivi aziendali preesistenti. L’offerta è stata calibrata esclusivamente per assicurare l’*utilità* a ciascun creditore (*ex art. 25 sexies, comma 5, CCII*).

Sull’asserita inibizione del procedimento competitivo, sottolinea che l’offerta di supera ampiamente il valore di liquidazione.

sostiene che, al di là delle questioni sollevate dal Tribunale di Torino e dai creditori riguardo alla forma e alla struttura della proposta di concordato, e indipendentemente dalle questioni terminologiche (finanza esterna o surplus), la sostanza dell’operazione è corretta e fruttuosa per tutti i soggetti coinvolti, mentre una liquidazione giudiziale (peraltro già richiesta da condurrebbe verosimilmente alla perdita del valore dell’azienda e, soprattutto, eliminerebbe la condizione di salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti che erano in forza a e il cui trasferimento a costituisce condizione imprescindibile per la cessione dell’azienda nel quadro della proposta del concordato semplificato.

Le difese dell'interveniente

chiede il rigetto del reclamo di _____ e la conferma integrale del decreto del Tribunale richiamando le argomentazioni di cui al proprio precedente atto di intervento davanti al Tribunale e quindi:

1. l'inammissibilità originaria della proposta per carenza del requisito di correttezza e buona fede nella conduzione delle trattative da parte di _____ stante l'oggettiva irrealizzabilità delle proposte iniziali;
2. l'inapplicabilità della regola della priorità relativa (RPR) nel concordato semplificato per la natura essenzialmente liquidatoria di tale strumento;
3. la non qualificabilità del surplus come "finanza esterna", trattandosi di valore intrinseco dell'azienda (valore dinamico/avviamento) che, transitando nel patrimonio del debitore, deve sottostare alla regola della priorità assoluta (APR ex art. 2740 c.c.);
4. l'esistenza di un rischio competitivo derivante dalla perdurante gestione in affitto dei rami aziendali da parte di _____.

Osservazioni della Corte

Il reclamo è infondato e va respinto.

La proposta di _____ di concordato semplificato è inammissibile innanzitutto perché comporterebbe l'applicazione, per il soddisfacimento dei creditori, della regola della priorità relativa (*relative priority rule* o RPR), cristallizzata nell'articolo 84 comma 6, CII, in materia di concordato preventivo. Secondo tale norma "*nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma*".

La disciplina specificamente dettata per il concordato semplificato dall'art. 25 *sexies* CCII, rubricato "*Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio*", è infatti impermeabile al sopra indicato art. 84, comma 6, CCII.

Il comma 5 dell'art. 25 *sexies* CCII, subordina l'omologa del concordato semplificato al necessario rispetto, tra l'altro, dell'ordine delle cause di prelazione ("*il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore*"). Pertanto, anche ove il piano assicuri una "utilità pur minima all'intero ceto creditorio", il concordato semplificato resta inammissibile quando, come nella specie, una parte

dell'attivo viene destinata a soddisfare parzialmente i creditori chirografari lasciando al contempo parzialmente insoddisfatti i creditori privilegiati. In tal modo, infatti, non è assicurato il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

D'altronde, che la *relative priority rule* – cristallizzata nell'articolo 84 comma 6, CII, in materia di concordato preventivo – non sia applicabile al concordato semplificato è un dato confermato anche dal comma 8 dell'art. 25 *sexies* CCII, il quale non prevede un rinvio generico alla disciplina del concordato preventivo, limitandosi a richiamarne un elenco tassativo di disposizioni – da sottoporre, peraltro, a vaglio di compatibilità (*“si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato”*). Ebbene, tra le norme richiamate non figura l'art. 84, comma 6, CCII.

Inoltre, il richiamo operato dall'art. 25 *sexies*, comma 1, CCII al solo comma 5 dell'art. 84 CCII (che riguarda la soddisfazione parziale dei creditori privilegiati in caso di incapacienza dei beni) conferma ancora una volta l'intenzione del legislatore di escludere l'utilizzazione della RPR nel concordato semplificato.

Il legislatore, quindi, ha chiaramente indicato che nel concordato semplificato, a differenza che nel concordato preventivo, non c'è spazio per una “flessibilità” tra le classi di creditori. Tale scelta non appare irragionevole se solo si pone mente al fatto che nel concordato preventivo i creditori votano, mentre nel concordato semplificato il voto è sacrificato.

Il tema su cui il dibattito e la discussione orale si sono maggiormente focalizzati riguarda, però, la qualificabilità del surplus in termini di “finanza esterna”, come tale liberamente allocabile tra i creditori.

Intanto, questa Corte dubita che sia provata, nella specie, l'esistenza di un “surplus” (a prescindere dalla sua qualificazione come finanza esterna). Secondo la reclamante, il surplus corrisponderebbe al “valore che *ha stimato di poter realizzare in futuro dalla conduzione del compendio “ ” attraverso la spendita della propria insegna, attraverso la propria struttura organizzativa, attraverso l'applicazione del proprio business model, attraverso la propria rete di fornitori”*. Tale definizione, però, non descrive una ricchezza ulteriore e distinta, ma il valore che un operatore di mercato, con le caratteristiche di *, può attribuire all'azienda di .* È lo stesso meccanismo che si verifica quando un soggetto offre un importo maggiore del valore di stima per il terreno confinante alla sua proprietà: non si crea così un valore “esterno”, ma semplicemente si eleva il prezzo di mercato di quel bene. E quanto più numerosi sono i confinanti interessati, tanto più il prezzo tende a crescere.

In ogni caso, ammesso e non concesso che *abbia effettivamente offerto un surplus (inteso come parte eccedente il valore oggettivo di un'azienda portatrice di avviamento negativo o badwill), non è condivisibile la tesi di secondo cui detto surplus costituirebbe “finanza esterna”*. Per costante giurisprudenza di legittimità, invero, può qualificarsi come tale soltanto l'apporto di risorse da parte di un terzo che resti neutro rispetto al patrimonio del debitore, ossia che non determini né un

incremento dell'attivo né un aggravio del passivo della società, così da non confondersi con la garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c. (in questo senso, *ex multis*, Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 27/03/2012, dep. 08/06/2012, n. 9373 ; Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 03/07/2024, dep. 06/08/2024, n. 22169).

Su questo aspetto, va premesso che la garanzia patrimoniale generica dei creditori ex art. 2740 c.c. ha una propria *vis attractiva*, che si proietta non solo sui beni presenti nel patrimonio del debitore ma anche su quelli futuri. La regola di cui all'art. 2740 c.c. esercita, cioè, una sorta di “forza centripeta” che attrae inesorabilmente nel patrimonio del debitore ogni bene, importo di denaro o diritto che vi transiti anche per un solo istante, rendendolo automaticamente aggredibile dai creditori. Proprio perché la regola generale opera in senso inclusivo, diventa imprescindibile che il limite esterno del patrimonio sia tracciato in maniera netta e inequivoca: soltanto così un apporto economicamente valutabile può “resistere” alla “forza centripeta” di cui si è detto.

Nel caso di specie, il corrispettivo di _____ per l'acquisto dell'azienda transiterebbe integralmente nello stato patrimoniale di _____ e, in forza di ciò, diverrebbe parte della garanzia patrimoniale destinata a tutti i creditori, da distribuire secondo l'ordine legale delle prelazioni (artt. 2740 e 2741 c.c.). La Suprema Corte ricorda che *“in realtà, l'argomento logico sistematico – secondo il quale l'intangibilità dell'ordine delle cause di prelazione trova il suo limite nel patrimonio del debitore, e non vieta al terzo di condizionare il suo apporto finanziario alla soddisfazione preferenziale di crediti posposti (nel caso ... della cd. finanza esterna) – s'infrange, comunque, contro la constatazione che la liquidità offerta, qualora transiti nel patrimonio del debitore, pone le premesse della soddisfazione dei crediti secondo l'ordine delle prelazioni, essendo a questi effetti irrilevante quale sia l'origine e la provenienza dei mezzi finanziari con i quali il debitore paga i suoi creditori”* (Cass. civ., Sez. I, Sent., c.c. 03/07/2024, dep. 08/08/2024, n. 22474).

Non vi è stata, del resto, alcuna dichiarazione di imputazione autonoma o di scorporo del prezzo da parte dell'offerente né vi sono altri elementi obbiettivi agli atti che possano giustificare la qualificazione di una parte dell'offerta di _____ come apporto esterno – come versamento, cioè, avente una causa gratuita, comunque svincolata dal contratto di cessione d'azienda. La stessa definizione di “finanza esterna” proposta da _____ lascia sfocato il confine tra il prezzo di acquisto (che necessariamente ingloba il valore liquidatorio) e le risorse esterne. _____ proprio la verificabilità di questo confine è decisiva per comprendere l'estensione della responsabilità patrimoniale della società in crisi.

La differenza fra il (presunto maggior) prezzo offerto da _____ e il (presunto minor) valore liquidatorio non è dunque “finanza esterna”, ma rappresenta, al più, una maggiorazione del prezzo di realizzo, *id est* un incremento di valore che confluisce pur sempre nel patrimonio del debitore e che, proprio per questo, non può sfuggire alla regola dell'ordine delle prelazioni.

Non si tratta di un problema meramente terminologico né di un bizantinismo inutilmente vessatorio per l'odierna reclamante. L'imputazione del pagamento di _____ a _____ prezzo oppure a “finanza esterna” implica conseguenze ontologicamente diverse. _____ ha offerto, a fronte della cessione dell'azienda, un prezzo *tout court*: vale a

dire, una somma di denaro interamente correlata ad una causa contrattuale sinallagmatica, somma che entra nello stato patrimoniale della debitrice si confonde con i beni di questa e diventa quindi, *ipso jure*, garanzia dei creditori sociali ai sensi dell'art. 2740 c.c. (garanzia consistente – si ribadisce – nella totalità del patrimonio, presente e futuro, della parte debitrice).

L'imputazione a "finanza esterna" di un pagamento non tollera ambiguità: essa ha la funzione di sancire, in anticipo e con chiarezza, l'estraneità della somma oggetto di pagamento rispetto alla garanzia patrimoniale dei creditori (*id est* rispetto al patrimonio sociale), così che costoro non siano indotti a confidare, in virtù della menzionata *vis attractiva* dell'art. 2740 c.c., in risorse che, invece, non appartengono al patrimonio sociale. Richiedere, nella specie, l'imputazione *ex ante* di un pagamento a "finanza esterna" al fine di permetterne la libera allocazione a favore dei creditori sociali non è l'imposizione di un vuoto formalismo, esattamente come non lo è richiedere l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario al fine di evitare che i creditori del *de cuius* possano aggredire il patrimonio dell'erede: *mutatis mutandis*, entrambi gli atti (l'imputazione a finanza esterna, l'accettazione con beneficio d'inventario) operano come presidi di certezza per i creditori, tracciando un confine netto, chiaro e verificabile rispetto alla garanzia patrimoniale generica *ex art.* 2740 c.c. Ne consegue che l'imputazione a "finanza esterna", benché non necessitante di formule sacramentali, deve: i) essere espressa in modo non equivoco; ii) avere ad oggetto un apporto patrimoniale determinato o determinabile (normalmente, una somma di denaro), iii) precedere cronologicamente l'effettuazione di tale apporto onde offrire un oggettivo parametro di verificabilità, iv) essere (previamente) conoscibile (e quindi, come detto, verificabile) dai creditori. Tale compendio di caratteristiche non si rinviene nell'imputazione della somma di denaro offerta da secondo il piano proposto.

È dunque nell'ambiguità strutturale – e non nella mera violazione di una convenzione lessicale – che si annida l'inammissibilità della proposta: una proposta secondo la quale la stessa debitrice determinerebbe, soltanto dopo la cessione dell'azienda, quale sia esattamente la parte della somma versata dall'acquirente da imputarsi a titolo di "finanza esterna" e quale la parte da imputarsi a titolo di prezzo della cessione. La proposta implica in tal modo – tralasciando l'anomalia, quanto al pagamento del prezzo, di un'imputazione proveniente dall'*accipiens* anziché, come imposto dall'art. 1193 c.c., dal *solvens* – che imporrebbe ai creditori, a trattative chiuse, la propria scelta unilaterale sul *quantum* di ricchezza da escludere dalla garanzia patrimoniale generica. La rispondenza di tale scelta a parametri oggettivi non sarebbe verificabile perché gli stessi parametri sarebbero compiutamente determinati solo *a posteriori*. Non può sfuggire che un contesto del genere risulterebbe connotato da elementi di innegabile arbitrarietà e comporterebbe uno squilibrio incolmabile tra l'ampiezza delle potestà accordate all'impresa in crisi e l'assoluta passività imposta ai creditori, privi, come detto, del diritto di voto.

In sintesi, la prospettazione della reclamante non trova conforto né nella disciplina positiva né nella giurisprudenza né nel costituito istruttorio e contrasterebbe con le minime regole di correttezza che devono governare non solo le procedure concorsuali ma anche i rapporti contrattuali.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il decreto impugnato merita di essere integralmente confermato, dovendosi ritenere inammissibile la domanda di omologazione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio presentata da

Le spese di reclamo seguono la soccombenza di e si liquidano a favore di parte vittoriosa, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, come modificati dal d.m. del 13.8.2022 n. 147 (cause in materia di volontaria giurisdizione, scaglione di valore indeterminato, complessità bassa, valori minimi), in complessivi € 1.168,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA.

Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte reclamante soccombente sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Torino, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:

1. **RESPINGE** il reclamo proposto da avverso il decreto del Tribunale di Torino del 17 aprile 2025 emesso nel Procedimento Unitario n. 571-2/2024 Trib., avente ad oggetto la domanda di concordato semplificato *ex art. 25 sexies* CCII presentata dalla stessa e, per l'effetto, **CONFERMA** integralmente il decreto reclamato.

2. **CONDANNA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere a in persona del legale rappresentante *pro tempore*, le spese del presente reclamo, che si liquidano in complessivi € 1.168,00 per onorari, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA.

3. **DICHIARA** sussistenti i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* del D.P.R. 115/2002 e s.m.i. perché la parte reclamante soccombente sia tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso all'esito dell'udienza del 23 settembre 2025

Il Consigliere estensore

Dottoressa Eleonora Montserrat Pappalettere

Il Presidente

Dottoressa Gabriella Ratti